



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 165
Stagione Sportiva 2014/2015

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 131/A, 132/A, 133/A, 134/A, 135/A, 136/A, 137/A, 138/A, 139/A, 140/A, 141/A e 142/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 FEBBRAIO 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Felice Belloli)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 131/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1126pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Filippo MAGGIOLINI, avente ad oggetto la seguente condotta:
- Filippo MAGGIOLINI per aver in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., partecipato in data 22.04.2014 ad una gara del "Torneo Angelo Rosso 2014"- Categoria Esordienti - per la società A.S.D. A.N.P.I. SPORT E. CASASSA, nonostante fosse a quella data ancora tesserato per la società U.C. SAMPDORIA S.p.A. e dalla stessa autorizzato a svolgere esclusivamente allenamenti e/o partecipare a gare non ufficiali con l'anzidetta A.S.D. A.N.P.I. SPORT E. CASASSA;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dall'Avv. Alessandro CECCON quale difensore del Sig. Filippo MAGGIOLINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione dell'ammonizione nei confronti Sig. Filippo MAGGIOLINI.

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 FEBBRAIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 132/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 56pfl4-15 adottato nei confronti della società HELLAS VERONA F.C. S.p.A. avente ad oggetto la seguente condotta:
- HELLAS VERONA F.C. S.p.A. responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle violazioni disciplinari imputate al proprio tesserato Sig. Vittorio VIGOLO sino al 30 giugno 2013;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla società HELLAS VERONA F.C. S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. Giovanni Gardini;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di € 600,00 di ammenda nei confronti della società HELLAS VERONA F.C. S.p.A..

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 FEBBRAIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 133/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 810pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Massimiliano PALI, responsabile regionale del Friuli Venezia Giulia per il Calcio a 5 e addetto stampa della società U.S. CALCETTO MANZANO e della società A.S.D. C5 MANZANO BRN 1988 già U.S. CALCETTO MANZANO, avente ad oggetto la seguente condotta:
- Massimiliano PALI per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10 comma 2, delle NOIF, attraverso social network espresso critiche irraguardose ed offensive nei confronti dell'operato dei responsabili della Divisione Calcio a 5 nonché di un arbitro che aveva diretto una gara della società U.S. CALCETTO MANZANO, esternando altresì la propria condivisione di messaggi di carattere discriminatorio nei confronti dell'ex Ministro dell'Integrazione, Sig.ra Cecile Kienge;
- società A.S.D. C5 MANZANO BRN 1988 già U.S. CALCETTO MANZANO per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. in relazione alla condotta ascritta al proprio collaboratore;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimiliano PALI e dal Sig. Adriano PAHOR nell'interesse della società A.S.D. C5 MANZANO BRN 1988 già U.S. CALCETTO MANZANO in qualità di Presidente p.t.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di mesi 8 di inibizione nei confronti del Sig. Massimiliano PALI, e di € 2.000,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. C5 MANZANO BRN 1988 già U.S. CALCETTO MANZANO.

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 FEBBRAIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 134/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 817pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Franco BAGGIO, dirigente della società POLISPORTIVA OLYMPIA, del Sig. Ghilbert MONTAGNER dirigente della società POLISPORTIVA OLYMPIA e della società POLISPORTIVA OLYMPIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Franco BAGGIO per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi trasfuso nel corrispondente art. 1 *bis*, comma 1, del nuovo Codice di Giustizia Sportiva), indebitamente compilato il referto della gara ctg. Esordienti misti Olympia-Tombolo in programma per il 15.2.2014, ma in realtà mai disputata;

Ghilbert MONTAGNER per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi trasfuso nel corrispondente art. 1 *bis*, comma 1, del nuovo Codice di Giustizia Sportiva), indebitamente compilato il referto della gara ctg. Esordienti misti Olympia-Tombolo in programma per il 15.2.2014, ma in realtà mai disputata;

società POLISPORTIVA OLYMPIA per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S., in ordine agli addebiti contestati ai propri dirigenti;

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Franco BAGGIO, dal Sig. Ghilbert MONTAGNER e dal Sig. Giovanni SGARBOSSA nell'interesse della società POLISPORTIVA OLYMPIA in qualità di Presidente e legale rappresentante;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di mesi 6 e gg. 20 di inibizione nei confronti del Sig. Franco BAGGIO, di mesi 2 di inibizione nei confronti del Sig. Ghilbert MONTAGNER e di € 600,00 di ammenda nei confronti della società POLISPORTIVA OLYMPIA.

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 FEBBRAIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 135/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 785pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Josuè Patricio SOTOMAYOR tesserato della società NAPOLI CLUB BOLZANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Josuè Patricio SOTOMAYOR, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere al termine della gara ctg. Esordienti Napoli Club Bolzano-Neustift del 16.02.2014, schiaffeggiato e percosso il Sig. Jakob TAUBER tesserato della società Neustift, con il supporto della presenza di alcuni suoi compagni di squadra;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Josuè Patricio SOTOMAYOR;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di giornate due di squalifica per gare ufficiali nei confronti del Sig. Josuè Patricio SOTOMAYOR;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 FEBBRAIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

COMUNICATO UFFICIALE N. 136/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 503pf13-14 adottato nei confronti della società A.S.D. CALCIO CHIERI 1955, avente ad oggetto la seguente condotta:

società A.S.D. CALCIO CHIERI 1955 per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2, del C.G.S., avendo il Sig. Luciano RABBENI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, in relazione all'art. 15 del Codice di Giustizia Sportiva, adito le vie legali, sporgendo atto di querela, senza l'autorizzazione del Presidente Federale ai sensi dell'art. 30, comma 2 dello Statuto Federale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata nell'interesse della società A.S.D. CALCIO CHIERI 1955 dal Sig. Luca GANDINI in qualità di Presidente e legale rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1.000,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. CALCIO CHIERI 1955;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 FEBBRAIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

COMUNICATO UFFICIALE N. 137/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1031pf13-14 adottato nei confronti della società SSDARL TARANTO FOOTBALL CLUB 1927, avente ad oggetto la seguente condotta:

SSDARL TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., per i comportamenti antiregolamentari tenuti dai propri tesserati, al momento della commissione dei fatti, Sig.ri Pietro BALISTRIERI, Pulpito Gilberto D'IGNAZIO e Luigi VOLUME al termine della gara Taranto-Progreditur Marcianese dell'11 maggio 2014;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata nell'interesse della società SSDARL TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 dal Sig. Domenico CAMPITELLO in qualità di Presidente e legale rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1.667,00 di ammenda nei confronti della società SSDARL TARANTO FOOTBALL CLUB 1927;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 FEBBRAIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 138/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1031pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Luigi VOLUME dirigente della società SSDARL TARANTO FOOTBALL CLUB 1927, avente ad oggetto la seguente condotta:

Luigi VOLUME per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva), anche in relazione all'art. 62, comma 1, N.O.I.F., in occasione della gara Taranto-Progreditur Marcianese dell'11.05.2014, proferito, in più occasioni e con atteggiamento aggressivo, frasi offensive nei confronti dei dirigenti della squadra avversaria;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luigi VOLUME;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 4 di inibizione nei confronti del Sig. Luigi VOLUME;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 FEBBRAIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

COMUNICATO UFFICIALE N. 139/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1013pf13-14 adottato nei confronti della Sig.ra Agrippina PERNA, Presidente della società A.S.D. SPORTLAND 2000 e della società A.S.D. SPORTLAND 2000, avente ad oggetto la seguente condotta:

Agrippina PERNA per non aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi trasfuso nell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) fatto partecipare la propria squadra giovanile contro la A.S.D. PANTANELLI SPORT, per protesta nei confronti della medesima società, disertando così le gare di campionato giovanissimi Provinciali del dicembre 2013 e del 18.02.2014 contro la predetta squadra;

società A.S.D. SPORTLAND 2000 per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1. C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio Presidente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Agrippina PERNA nel proprio interesse e nell'interesse della società A.S.D. SPORTLAND 2000;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di mesi 2 di inibizione nei confronti della Sig.ra Agrippina PERNA, e di € 200,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. SPORTLAND 2000;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 FEBBRAIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 140/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1139pf13-14 adottato nei confronti della società MOROSINI BIANCADE CARBONERA e del suo Presidente e legale rappresentante Giuliano FILIPPETTO, F.C. CASALE A.S.D. e del suo Presidente e legale rappresentante Sergio CHINELLATO, della società A.S.D. GIOVANI LIPIAVE e del suo Presidente e legale rappresentante Giorgio CAMERIN, della società U.S. FONTANE CALCIO e del suo Presidente e legale rappresentante Ivano CAGNATO, della società A.S. OLMICALLALTA e del suo Presidente e legale rappresentante Gianluca FOMEI, della società U.S.D. TEAM BIANCOROSSO e del suo Presidente e legale rappresentante Raoul BARIOL, della società U.S. SILEA e del suo Presidente e legale rappresentante Michele CATTARIN, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giuliano FILIPPETTO per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi trasfuso nell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva), con riferimento alle disposizioni impartite dal Settore Giovanile e Scolastico, consentito e, comunque, non impedito che venissero utilizzati nel corso del Torneo "Davide Bolgan", riservato a tesserati della categoria Esordienti 2001, calciatori nati negli anni 2002 e 2003;

società MOROSINI BIANCADE CARBONERA per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.;

Sergio CHINELLATO per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi trasfuso nell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva), con riferimento alle disposizioni impartite dal Settore Giovanile e Scolastico, consentito e, comunque, non impedito che venissero utilizzati nel corso del Torneo "Davide Bolgan", riservato a tesserati della categoria Esordienti 2001, calciatori nati negli anni 2002 e 2003;

società F.C. CASALE A.S.D. per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.;

Giorgio CAMERIN per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi trasfuso nell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva), con riferimento alle disposizioni impartite dal Settore Giovanile e Scolastico, consentito e, comunque, non impedito che venissero utilizzati nel corso del Torneo "Davide Bolgan", riservato a tesserati della categoria Esordienti 2001, calciatori nati negli anni 2002 e 2003;

società A.S.D. GIOVANI LIPIAVE per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.;

Ivano CAGNATO per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi trasfuso nell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva), con riferimento alle disposizioni impartite dal Settore Giovanile e Scolastico, consentito e, comunque, non impedito che venissero utilizzati nel corso del Torneo "Davide Bolgan", riservato a tesserati della categoria Esordienti 2001, calciatori nati negli anni 2002 e 2003;

U.S. FONTANE CALCIO per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.;

Gianluca FOMEI per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi trasfuso nell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva), con riferimento alle disposizioni impartite dal Settore Giovanile e Scolastico, consentito e, comunque, non impedito che venissero utilizzati nel corso del Torneo "Davide Bolgan", riservato a tesserati della categoria Esordienti 2001, calciatori nati negli anni 2002 e 2003;

A.S. OLMICALLALTA per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.;

Raoul BARIOL per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi trasfuso nell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva), con riferimento alle disposizioni impartite dal Settore Giovanile e Scolastico, consentito e, comunque, non impedito che venissero utilizzati nel corso del Torneo "Davide Bolgan", riservato a tesserati della categoria Esordienti 2001, calciatori nati negli anni 2002 e 2003;

U.S.D. TEAM BIANCOROSSO per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.;

Michele CATTARIN per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi trasfuso nell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva), con riferimento alle disposizioni impartite dal Settore Giovanile e Scolastico, consentito e, comunque, non impedito che venissero utilizzati nel corso del Torneo "Davide Bolgan", riservato a tesserati della categoria Esordienti 2001, calciatori nati negli anni 2002 e 2003;

U.S. SILEA per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuliano FILIPPETTO nel proprio interesse e nell'interesse della società MOROSINI BIANCADE CARBONERA dal Sig. Sergio CHINELLATO nel proprio interesse e nell'interesse della società F.C. CASALE A.S.D., dal Sig. Giorgio CAMERIN nel proprio interesse e nell'interesse della società A.S.D. GIOVANI LIPIAVE, dal Sig. Ivano CAGNATO nel proprio interesse e nell'interesse della società U.S. FONTANE CALCIO, dal Sig. Gianluca FOMEI nel proprio interesse e nell'interesse della società A.S. OLMICALLALTA, dal Sig. Raoul BARIOL nel proprio interesse e nell'interesse della società U.S.D. TEAM BIANCOROSSO e dal Sig. Michele CATTARIN nel proprio interesse e nell'interesse della società U.S. SILEA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di giorni 20 di inibizione nei confronti della Sig. Giuliano FILIPPETTO e di € 200,00 di ammenda nei confronti della società MOROSINI

BIANCADE CARBONERA, di giorni 20 di inibizione nei confronti della Sig. Sergio CHINELLATO e di € 200,00 di ammenda nei confronti della società F.C. CASALE A.S.D., di giorni 20 di inibizione nei confronti della Sig. Giorgio CAMERIN e di € 200,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. GIOVANI LIPIAVE, di giorni 20 di inibizione nei confronti della Sig. Ivano CAGNATO e di € 200,00 di ammenda nei confronti della società U.S. FONTANE CALCIO, di giorni 20 di inibizione nei confronti della Sig. Gianluca FUMEI e di € 200,00 di ammenda nei confronti della società A.S. OLMICALLALTA, di giorni 20 di inibizione nei confronti della Sig. Raoul BARIOL e di € 200,00 di ammenda nei confronti della società U.S.D. TEAM BIANCOROSSO e di giorni 20 di inibizione nei confronti della Sig. Michele CATTARIN e di € 200,00 di ammenda nei confronti della società U.S. SILEA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 FEBBRAIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 141/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 666pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Daniele GUGLIELMI, tesserato della società S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. e della società S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

Daniele GUGLIELMI per essersi avvalso, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) in relazione all'art. 23, comma 3, del Regolamento Agenti di Calciatori, dell'attività di intermediazione dell'Avv. Donato DI CAMPLI in violazione della normativa federale;

società S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. per responsabilità oggettiva in relazione al comportamento del suo tesserato Gabriele MARTINO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dall'Avv. Mattia GRASSANI in nome e per conto del Sig. Daniele GUGLIELMI e della società S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 1 giornata di squalifica nei confronti del Sig. Daniele GUGLIELMI e di € 700,00 di ammenda nei confronti della società S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 FEBBRAIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 142/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1030pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Francesco CHIETTI, allenatore della società U.S.D. CAVESE 1919, del Sig. Giovanni D'APICE, preparatore atletico della società U.S.D. CAVESE 1919, del Sig. Oreste GALLO, massaggiatore della società U.S.D. CAVESE 1919 e del Sig. Salvatore MANNA, Presidente della società U.S.D. CAVESE 1919, avente ad oggetto la seguente condotta:

Francesco CHIETTI per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, abbandonato la squadra nell'immediatezza della gara CAVESE-LICATA del 4.5.2014 a seguito di una illegittima richiesta imposta da due individui non identificati ma riconducibili alla tifoseria locale che avevano loro ingiunto l'inserimento fra i titolari della squadra di due calciatori neppure convocati, senza che ricorresse alcuna necessità derivante da obiettive condizioni di fatto e senza informare di quanto stava accadendo gli Organi Federali e l'Autorità Giudiziaria;

Giovanni D'APICE per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, abbandonato la squadra nell'immediatezza della gara CAVESE-LICATA del 4.5.2014 a seguito di una illegittima richiesta imposta da due individui non identificati ma riconducibili alla tifoseria locale che avevano loro ingiunto l'inserimento fra i titolari della squadra di due calciatori neppure convocati, senza che ricorresse alcuna necessità derivante da obiettive condizioni di fatto e senza informare di quanto stava accadendo gli Organi Federali e l'Autorità Giudiziaria;

Oreste GALLO per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, abbandonato la squadra nell'immediatezza della gara CAVESE-LICATA del 4.5.2014 a seguito di una illegittima richiesta imposta da due individui non identificati ma riconducibili alla tifoseria locale che avevano loro ingiunto l'inserimento fra i titolari della squadra di due calciatori neppure convocati, senza che ricorresse alcuna necessità derivante da obiettive condizioni di fatto e senza informare di quanto stava accadendo gli Organi Federali e l'Autorità Giudiziaria;

Salvatore MANNA per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, accettato passivamente la illegittima richiesta imposta da due individui non identificati ma riconducibili alla tifoseria locale, nell'immediatezza della disputa della gara CAVESE-LICATA del 4.5.2014, che avevano loro ingiunto l'inserimento fra i titolari della squadra di due calciatori neppure convocati, senza interporre alcun atto per impedire la realizzazione di quanto richiesto e senza informare di quanto stava accadendo gli Organi Federali e l'Autorità Giudiziaria

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig.ri Francesco CHIETTI, Giovanni D'APICE, Oreste GALLO e Salvatore MANNA;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di mesi 2 di squalifica nei confronti del Sig. Francesco CHIETTI, di mesi 2 di squalifica nei confronti del Sig. Giovanni D'APICE, di mesi 2 di squalifica nei confronti del Sig. Oreste GALLO, di mesi 4 di inibizione nei confronti del Sig. Salvatore MANNA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 FEBBRAIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio